



**Bruxelles, 5 dicembre 2019
(OR. en)**

14646/19

**SOC 777
EMPL 591
EDUC 468
JEUN 141**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	ST 14520/19 + COR 1
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sul tema "Mercati del lavoro inclusivi: migliorare l'occupazione delle persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro"

Si allega per le delegazioni il progetto di conclusioni del Consiglio sul tema "Mercati del lavoro inclusivi: migliorare l'occupazione delle persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro".

Il testo è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) il 4 dicembre 2019.

Si invita il Consiglio EPSCO ad adottare tali conclusioni del Consiglio nella sessione del 10 dicembre 2019.

**Conclusioni del Consiglio sul tema "Mercati del lavoro inclusivi:
migliorare l'occupazione delle persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro"**

Il Consiglio dell'Unione europea

RICONOSCE che:

1. il rafforzamento delle opportunità di lavoro per tutti è un obiettivo riconosciuto dell'Unione europea¹. Inoltre, il pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea il diritto di tutti a ricevere assistenza per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma e l'accesso al mercato del lavoro. I lavoratori dell'UE sono anche tutelati da discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, la disabilità, la razza o l'origine etnica. In aggiunta, alcuni atti legislativi dell'UE prevedono anche clausole di integrazione della dimensione di genere.

2. Le carenze di manodopera, in particolare di lavoratori qualificati, hanno un impatto negativo sulla crescita economica, sulla produttività e sulla competitività dell'Europa. È quindi importante riflettere su come promuovere l'occupazione delle persone che sono attualmente al di fuori del mercato del lavoro o non sono in grado di realizzare il loro potenziale a causa di un particolare svantaggio o di ostacoli presenti nell'ambiente di lavoro, come la mancanza di accessibilità. Le persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro sono spesso una risorsa sottoutilizzata; la loro integrazione nel mercato del lavoro costituisce un modo importante per conseguire un più elevato tasso complessivo di occupazione, coesione sociale e inclusione.

¹ Trattato consolidato dell'Unione europea, titolo I, articolo 3, paragrafo 3, e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, titolo II, articolo 15.

3. L'occupazione fornisce un reddito e crea un ruolo sociale specifico di lavoratore dipendente o autonomo. Alcuni gruppi specifici di persone continuano a essere in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro. Vi sono particolari sfide legate alla partecipazione e all'inclusione, ad esempio, delle persone con disabilità, dei lavoratori anziani, delle persone poco qualificate e disoccupate di lunga durata, dei giovani, segnatamente di quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), delle persone con responsabilità di assistenza, dei Rom e delle persone provenienti da contesti migratori, in particolare dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente. Altre sfide particolari sono connesse al persistente divario di genere nel mercato del lavoro e alle difficoltà incontrate dalle persone vulnerabili che vivono nelle zone rurali.
4. Per le persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro e, in particolare, per le persone con disabilità, l'accesso e la partecipazione al mercato del lavoro sono particolarmente importanti. Senza tale accesso e partecipazione, queste persone possono subire in misura maggiore isolamento sociale, stigmatizzazioni e oneri finanziari rispetto alle persone senza disabilità o a quelle che godono di una condizione migliore nel mercato del lavoro. Inoltre, l'accumulo di svantaggi accresce ulteriormente il rischio di disoccupazione di lunga durata, di inattività o di abbandono del mercato del lavoro.
5. Per quanto riguarda le persone con disabilità, l'articolo 27 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità², di cui l'UE e tutti gli Stati membri sono parte, obbliga lo Stato parte a "garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro", attraverso , tra l'altro, la creazione e l'offerta di opportunità di lavoro in tutte le forme, compreso il lavoro autonomo. Il principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che "[I]e persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze". Inoltre, conformemente all'articolo 28 della stessa convenzione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per tutelare e promuovere il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale.

² Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale (A/RES/61/106) adottati il 13 dicembre 2006.

SOTTOLINEA che:

6. a causa della varietà di sfide cui devono far fronte le persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, è necessario adottare un approccio di inclusione attiva, ponendo l'accento su misure specifiche che tengano conto della parità di genere. È importante fornire servizi su base multisettoriale e multiprofessionale che garantiscano l'accesso a una varietà di servizi occupazionali, sanitari e sociali di qualità e accessibili, anche economicamente, fra cui alloggi, assistenza all'infanzia, protezione sociale e occupazione assistita. Nell'ambito dei servizi forniti alle persone con disabilità, si dovrebbe prestare attenzione alle questioni relative all'accessibilità e all'accomodamento ragionevole³. È altresì necessario fornire orientamenti e incentivi per consentire la partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. È importante inoltre concentrarsi su approcci preventivi, compresi i sistemi di allarme rapido. In particolare, gli enti pubblici, come i servizi sociali e i servizi pubblici per l'impiego, svolgono un ruolo cardine nel fornire un sostegno personalizzato e olistico precoce.
7. Per tutti gli utenti sono fondamentali punti di contatto unici associati ad attività di sensibilizzazione per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Un coordinamento efficace richiede una condivisione delle informazioni e una cooperazione rafforzata tra i diversi servizi, segnatamente i servizi sociali e per l'occupazione, e altri attori, in particolare la società civile e, ove pertinente, le parti sociali e gli istituti di istruzione.

³ Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze, per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

8. L'accesso a un apprendimento di qualità lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante in un mondo del lavoro in costante mutamento, anche in settori in cui esiste un potenziale di crescita occupazionale. I datori di lavoro svolgono un ruolo significativo nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione dei loro dipendenti, anche di quelli che si trovano in condizione di vulnerabilità. Misure efficaci per aiutare le persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro ad accedere all'occupazione potrebbero comprendere la valutazione delle competenze esistenti, l'individuazione dei bisogni in termini di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, il miglioramento del riconoscimento e della convalida delle conoscenze e delle competenze esistenti, l'offerta di orientamento e consulenza professionali nonché di riabilitazione professionale e di accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità. Inoltre, una formazione mirata all'imprenditorialità e un sostegno all'avviamento possono essere efficaci per alcune persone in condizione di vulnerabilità. Vale inoltre la pena di prendere in esame l'eventualità di incentivi finanziari ad accettare proposte di lavoro e l'eliminazione delle trappole dell'assistenzialismo.
9. I datori di lavoro possono beneficiare di un aiuto e di un sostegno per assumere persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, ad esempio attraverso attività di sensibilizzazione, l'individuazione delle esigenze di adattamento del posto di lavoro, consulenze su come garantire accessibilità e accomodamenti ragionevoli e servizi di sostegno post-collocamento. Andrebbe prestata particolare attenzione alla disponibilità di tecnologie assistive e soluzioni informatiche e all'accesso alle stesse. Incentivi finanziari e fiscali, compresi sussidi all'assunzione, meritano di essere presi in considerazione. La promozione di una cultura improntata a un ambiente di lavoro positivo, che favorisca pratiche inclusive, tra cui processi di assunzione non discriminatori e inclusivi, e che offra sostegno e formazione per l'acquisizione di competenze di gestione della diversità può migliorare le opportunità delle persone in condizione di svantaggio.

10. Il potenziale delle nuove tecnologie, la digitalizzazione e, in generale, i cambiamenti nel mondo del lavoro dovrebbero andare a vantaggio di tutti. Si dovrebbero adottare misure per contrastare le disuguaglianze esistenti. È importante individuare in che modo la digitalizzazione incide sui lavoratori e sulle persone in cerca di occupazione che si trovano in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, come anche sulle loro possibilità di migliorare il livello delle loro competenze e di riqualificarsi, tenendo presente l'impatto sull'occupazione in una prospettiva di genere. Per le persone con disabilità, le nuove tecnologie, compreso l'uso dell'intelligenza artificiale, hanno un grande potenziale, a condizione che siano accessibili, anche economicamente, inclusive per le persone con disabilità e non foriere di pratiche discriminatorie.
11. Le forme di attività, compreso il lavoro autonomo, che offrono flessibilità in termini di carico, orari e luogo di lavoro possono consentire una migliore compatibilità tra disabilità e vita quotidiana. Inoltre, l'economia delle piattaforme e dei lavori su richiesta (*gig economy*) possono creare nuove opportunità di lavoro per le persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro. Tuttavia, per realizzare pienamente tali opportunità, dovrebbero essere garantite la qualità e la sostenibilità del lavoro, nonché l'accessibilità, con adeguate tutele in materia di occupazione.
12. L'economia sociale, e in particolare le imprese sociali, possono essere di particolare utilità per sostenere le persone in condizione di vulnerabilità che si preparano o partecipano al mercato del lavoro. Le imprese sociali possono svolgere un ruolo fondamentale nel creare posti di lavoro sostenibili e nell'agevolare l'integrazione sociale. Oltre a offrire posti di lavoro, possono mirare al miglioramento del livello delle competenze e promuovere la cittadinanza attiva, rafforzando così l'occupabilità di queste persone nelle imprese tradizionali.
13. Le autorità pubbliche possono migliorare l'occupazione di diversi gruppi di persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro mettendo in atto considerazioni sociali e, in particolare, criteri per l'occupazione nelle procedure di appalto pubblico.
14. I fondi UE, segnatamente il Fondo sociale europeo, sono di fondamentale importanza per raggiungere e aiutare quanti si trovano in condizione di vulnerabilità ai fini della loro inclusione sia nel mercato del lavoro sia nella società, ad esempio promuovendo innovazioni sociali e attuando iniziative multisettoriali.

Invita gli Stati Membri, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto delle circostanze nazionali, nonché nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali, a:

15. continuare a sviluppare politiche occupazionali e sociali inclusive e globali che prestino attenzione alle persone in condizione di vulnerabilità, con l'obiettivo di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro e il mantenimento del lavoro e di contribuire a un loro adattamento alle mutevoli esigenze dei mercati del lavoro, compresi quelli regionali, locali e settoriali; a tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione alle zone rurali;
16. concepire tali politiche in modo integrato, tenendo conto della prospettiva della parità di genere, e in modo da concentrarsi sull'intervento precoce, così da evitare che coloro che già si trovano in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro diventino più svantaggiati; promuovere l'interazione tra le retribuzioni e le prestazioni di protezione sociale al fine di sottrarre le persone all'inattività e rendere remunerativo il lavoro;
17. migliorare la disponibilità di servizi multisettoriali, multiprofessionali e a bassa soglia per le persone in condizione di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità. Essi potrebbero includere sportelli unici e servizi personalizzati, quali un accompagnamento al lavoro (*job coaching*), sussidi e servizi pertinenti per i datori di lavoro. Ciò richiederebbe un migliore coordinamento e partenariati più stretti tra i diversi attori, tra cui i servizi per l'impiego pubblici e privati, gli erogatori di istruzione e formazione, i fornitori di servizi sanitari e sociali, la società civile, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, nonché i datori di lavoro e le parti sociali, per le attività di sensibilizzazione e nelle fasi di pre-collocamento e post-collocamento;
18. promuovere lo sviluppo delle capacità dei diversi servizi che si occupano di persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, comprese le persone con disabilità, e incoraggiare la sperimentazione di politiche con i datori di lavoro, i servizi pubblici pertinenti, le organizzazioni della società civile e le parti sociali;

19. intensificare gli sforzi per attuare la raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze e promuovere una formazione su misura e un orientamento e una consulenza professionali permanenti per le persone in condizione di vulnerabilità, al fine di agevolare l'apprendimento continuo, in particolare sul posto di lavoro; offrire opportunità di aggiornamento delle competenze utili per il mercato del lavoro, anche per quanto concerne le possibilità di carriera imprenditoriale, e promuovere l'impegno dei datori di lavoro nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione;
20. promuovere la sensibilizzazione dei datori di lavoro e sviluppare servizi che li aiutino ad aumentare l'offerta di posti di lavoro di qualità e le opportunità di formazione sul posto di lavoro per le persone in condizione di vulnerabilità, in particolare per le persone con disabilità, anche mediante regimi di incentivi, mansioni lavorative personalizzate, accomodamenti ragionevoli e rendendo l'ambiente di lavoro accessibile, ad esempio mediante l'utilizzo di tecnologie assistive;
21. promuovere procedure di assunzione più inclusive e, tenendo presente tale obiettivo, adoperarsi per migliorare i servizi per l'impiego e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; fornire ai datori di lavoro, qualora opportuno, informazioni sugli incentivi finanziari disponibili;
22. utilizzare appieno i pertinenti strumenti di finanziamento dell'UE, in particolare il Fondo sociale europeo, nell'attuare le politiche di inclusione attiva e nel migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone in condizione di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto delle circostanze nazionali, nonché nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali, a:

23. valutare, nel promuovere l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, come migliorare l'inclusività dei mercati del lavoro e la situazione di coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, al fine di migliorare le loro competenze e le loro prospettive di occupazione su un piano di parità con gli altri e di aumentare così il numero di persone con le competenze richieste nel mercato del lavoro;

24. coinvolgere maggiormente le parti sociali e la società civile nella concezione, pianificazione e attuazione di politiche e strategie volte a garantire l'inclusione sostenibile nel mercato del lavoro delle persone in condizione di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità;
25. sensibilizzare tutti, in particolare i datori di lavoro e i servizi per l'impiego, su come migliorare l'inclusività e l'accessibilità dei mercati del lavoro, ad esempio fornendo esempi positivi;
26. esaminare le potenzialità delle nuove tecnologie e delle nuove forme di lavoro, compreso il lavoro mediante piattaforme digitali, nel creare nuove opportunità per l'inclusione nel mercato del lavoro di persone in condizione di vulnerabilità, tenendo conto nel contempo della qualità delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza, nonché dell'accesso a un'adeguata protezione sociale;
27. sostenere lo sviluppo delle imprese sociali e migliorarne le condizioni quadro, comprese, se del caso, le condizioni relative al contesto giuridico e all'accesso ai finanziamenti; garantire maggiore visibilità all'economia sociale;
28. prendere in considerazione ulteriori misure e azioni positive, comprese procedure socialmente responsabili in materia di appalti pubblici, per incoraggiare l'assunzione di coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro;
29. migliorare ulteriormente l'attuazione di tutte le raccomandazioni pertinenti, comprese la raccomandazione relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro e la raccomandazione sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro; prestare particolare attenzione, nell'attuazione della garanzia per i giovani, a raggiungere i giovani provenienti da contesti svantaggiati, come le persone che provengono da contesti migratori, le persone con disabilità o quelle con responsabilità di assistenza;

30. migliorare, ove opportuno, la raccolta dei dati, conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, per quanto riguarda la situazione occupazionale di coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, in particolare le persone con disabilità⁴.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

31. prestare particolare attenzione alle persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, comprese le persone con disabilità, in tutte le politiche e le iniziative pertinenti, basandosi sui meccanismi esistenti, anche nel contesto di future strategie europee per l'occupazione e la crescita e nel semestre europeo, nonché nell'ambito dei vari strumenti di finanziamento, in particolare il Fondo sociale europeo;
32. continuare a sostenere l'apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri.

INVITA IL COMITATO PER L'OCCUPAZIONE E IL COMITATO PER LA PROTEZIONE SOCIALE A:

33. collaborare con la Commissione europea per migliorare la disponibilità di dati sulle persone con disabilità e utilizzare le informazioni disponibili nella loro attività sull'occupazione e sull'inclusione attiva di coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità, anche per quanto riguarda la sorveglianza tematica e l'analisi statistica, con dati disaggregati per genere e, ove disponibili, per disabilità e fasce di età;
34. continuare a svolgere attività di sorveglianza multilaterale tematica e per paese, se del caso, sui risultati e sulle politiche degli Stati membri concernenti le persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro, comprese le persone con disabilità.

⁴ Le statistiche dell'UE hanno optato per una definizione di disabilità basata sulla disabilità autodichiarata e sulle limitazioni dell'attività che comporta. Sebbene tale definizione sia utilizzata in moduli ad hoc nell'indagine sulle forze di lavoro (IFL), non è inclusa nell'IFL periodica. La mancanza di dati completi e recenti limita il confronto tra molte riforme e iniziative. Altre definizioni sono utilizzate nelle indagini nazionali. Alcuni dati relativi alla disabilità e all'occupazione sono disponibili nel quadro delle statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita (SILC).

Riferimenti

1. Interistituzionali UE

- Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, firmata il 17 novembre 2017 (doc. 13129/17)

2. Legislazione dell'Unione

- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, contro la discriminazione basata sulla razza e l'origine etnica
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
- Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

2. Consiglio

- Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01)
- Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2016/C 67/01)
- Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (2016/C 484/01)
- Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01)

- Conclusioni del Consiglio dal titolo "La transizione verso mercati del lavoro più inclusivi", adottate il 9 marzo 2015 (doc. 7017/15)
- Conclusioni del Consiglio dal titolo "La promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa, adottate il 7 dicembre 2015 (doc. 15071/15)
- Conclusioni del Consiglio dal titolo "Lotta alla povertà e all'esclusione sociale: un approccio integrato", del 16 giugno 2016 (doc. 10434/16)
- Conclusioni del Consiglio dal titolo "Risposta all'elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI", adottate il 16 giugno 2016 (doc. 10417/16)
- Conclusioni del Consiglio dal titolo "Verso strategie volte a rendere il lavoro proficuo", del 15 giugno 2017 (doc. 9647/17)
- Conclusioni del Consiglio dal titolo "L'economia del benessere", del 24 ottobre 2019 (doc. 13171/19)

3. Commissione europea

- Raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro
- Comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)636 definitivo)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020", del 20 febbraio 2013 (COM(2013)83 final)

4. Altro

- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006